


**ASSOCIAZIONE
ATTIVECOMEPRIMA ONLUS**

STATUTO

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
nella riunione del 27 marzo 2006



TITOLO I

ORIGINE DELL'ASSOCIAZIONE - SEDE - FINALITÀ

art. 1)

È costituita, con sede legale in Milano, l'Associazione denominata "Attivecomeprima Onlus".

L'origine dell'Associazione risale al 1973, quando la stessa fu fondata da Ada Burrone, operata al seno, e dal suo chirurgo, allora Direttore Generale dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Pietro Bucalossi, insieme a medici e operatori dell'Istituto stesso e di altre Istituzioni, nonché di altre donne operate di tumore al seno, con atto notarile A/2 n. 03175 mod. 71 M. Serie F, a repertorio del notaio Nicola Russo di Milano, via Albricci n. 8, n. 30635 del 2/2/1973, registrato a Milano il 5/2/1973.

Attive Come Prima (tale era la denominazione originaria) nacque con lo scopo di sostenere umanamente e psicologicamente le donne operate di tumore al seno rafforzandone la volontà al fine di trasformare un'esperienza che potrebbe evolversi in una disarmonia di tutta la persona, in un miglioramento ottimale del suo equilibrio generale. Ebbe sede iniziale presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Nel 1983 il Comune di Milano le assegnò la sede di via Livigno 3, che fu ristrutturata con il contributo determinante della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e di altri benefattori. A partire dal 1995 detta sede passò in proprietà all'Unità Socio Sanitaria Locale, che mantenne l'assegnazione all'Associazione.

L'Associazione ha sviluppato nel corso degli anni la propria attività attraverso:

- a) la raccolta di testimonianze di donne che, proprio a partire dall'esperienza della malattia, hanno saputo trovare un modo più pieno e autentico di vita;
- b) la costante valutazione dei bisogni espressi da migliaia di donne che l'hanno frequentata, spinte da necessità di ordine fisico, psicologico e pratico. Queste donne, lavorando su se stesse con l'aiuto dell'Associazione, hanno voluto e saputo trovare una nuova forza per trasformare il trauma della malattia in un momento di crescita personale attraverso un maggiore equilibrio interiore e una maggiore autonomia, nella buona o nella cattiva sorte;
- c) il lavoro delle fiduciarie (ex pazienti attivamente impegnate nelle attività dell'Associazione), l'impegno umano e professionale di medici, psicologi e uomini di scienza quali, tra gli altri, i professori Franco Fornari e Umberto Veronesi;
- d) il sostegno economico e pratico proveniente dalle proprie associate e dai propri associati, da Enti pubblici e privati, da Aziende e da tutti coloro che, anche non coinvolti personalmente dalla malattia, hanno creduto nell'utilità del lavoro dell'Associazione.

art. 2)

L'Associazione, apolitica e aconfessionale, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e i diritti fondamentali della persona, non ha scopi di lucro e ha le seguenti finalità:

- aiutare la persona che vive l'esperienza del cancro attraverso un sostegno globale: umano, psicologico, fisico, medico, pratico, nel naturale processo di cambiamento che il dramma della malattia induce;
- valorizzare le capacità di autostima e aiutarla a scoprire dentro di sé il coraggio e la possibilità di vivere pienamente la propria vita, anche indipendentemente dalla sua condizione fisica;
- offrire una rete di risorse quanto più vasta e ricca, al fine di permettere alla persona colpita dal cancro di utilizzare tutti gli strumenti possibili al servizio del suo benessere e dei suoi bisogni, nel rispetto della sua personalità;
- allargare, in ragione delle competenze via via acquisite, i propri interventi nel campo più generale del sostegno globale della persona che vive l'esperienza del cancro;
- realizzare iniziative rivolte al sostegno dei partners e dei familiari delle persone che ad Attivecomeprima si rivolgono;

- divulgare le metodologie di lavoro messe a punto nella propria esperienza, e promuoverle in altri Centri Istituzionali, favorendo la creazione di una cultura della vita e del benessere rivolta alle persone che vivono l'esperienza della malattia, a coloro che le affiancano come partner, familiari, amici e agli operatori che con esse interagiscono nel loro lavoro;
- realizzare progetti e attività di formazione per operatori sanitari e sociali, nonché per altre figure professionali operanti nel campo della salute e della cultura della salute;
- collaborare alla realizzazione di ricerche svolte da soggetti terzi nei campi in cui l'Associazione opera.

L'Associazione è aperta al contributo di tutti coloro che ne condividono i fini e la cultura. Essa può offrire alcune delle proprie attività anche a coloro che, pur non direttamente investiti dal problema del cancro al seno, intendano avvalersi di servizi volti a generare benessere psicofisico nella sua accezione più ampia.

art. 3)

Le finalità statutarie sono realizzate attraverso:

- a) attività "principali", rivolte alla persona;
- b) attività "secondarie", volte a promuovere l'immagine di Attivecomeprima, ad acquisire consenso e a raccogliere i fondi necessari.

In ogni caso l'Associazione opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In linea generale, l'Associazione ha facoltà, per il raggiungimento dei propri scopi, di dare corso a ogni ulteriore iniziativa, purché in sintonia con i fini statutarî, come ad esempio realizzare e divulgare pubblicazioni, ivi compresa una propria rivista.

Tutte le attività previste dal presente articolo possono essere realizzate in collaborazione con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

Potrà infine dare corso a ogni altra iniziativa qui non esplicitamente contemplata, purché in sintonia con i fini statutarî e utile, anche in via indiretta, al perseguimento degli stessi.

art. 4)

L'Associazione può stabilire rapporti di tipo confederativo, associativo e di collaborazione, secondo le forme ritenute più opportune, con Enti e Associazioni anche a carattere nazionale e internazionale, nonché avvalersi dell'opera di specialisti e studiosi di ogni campo scientifico e culturale, senza limitazione alcuna.

TITOLO II

SOCI E ORGANI SOCIALI

art. 5)


Sono Soci di Attivecomeprima Onlus coloro che risultano tali all'atto dell'approvazione del presente Statuto nonché coloro la cui domanda sia accettata, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, su presentazione di almeno due Soci.

I Soci condividono le finalità dell'Associazione e ne sostengono e promuovono l'attività.

Ai soci è garantito il diritto di accedere agli atti e registri dell'Associazione.

La qualifica di Socio è permanente ed è esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.

È espressamente prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È inoltre previsto che gli



associati di maggiore età abbiano diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualifica di socio potrà venire meno per dimissioni, per il mancato pagamento della quota associativa oppure per provvedimento sanzionatorio adottato dal Consiglio Direttivo qualora il socio abbia svolto azioni pregiudizievoli per le attività, il buon nome e il decoro dell'Associazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo che, fatta esclusione per l'accettazione di dimissioni, dovrà chiedere il parere consultivo del Comitato di Garanzia e dovrà comunque ammettere il diritto del Socio al contraddittorio. Anche le persone giuridiche possono divenire soci.

art. 6)

Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci
- e) il Comitato di Garanzia

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Oltre agli Organi Sociali, l'Associazione si avvale anche di un Comitato Scientifico, organo tecnico con funzioni consultive del Consiglio Direttivo.

art. 7)

All'Assemblea Generale partecipano i soci. Le persone giuridiche saranno rappresentate da una sola persona e avranno diritto a un solo voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 giugno e in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci e infine, nel caso previsto dal successivo art. 11, dal Collegio dei Sindaci.

Sono attribuzioni dell'Assemblea Generale le seguenti:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina del Collegio dei Sindaci. Qualora la nomina riguardi non soci, gli stessi dovranno esser iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti;
- c) entro il 30 giugno di ogni anno, l'esame e l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo, nonché degli indirizzi delle attività dell'Associazione;
- d) l'approvazione di proposte di modifica statutaria, nonché dell'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- e) l'assunzione di decisioni, ove necessario, in ordine a responsabilità di amministratori e sindaci, fatto in ogni caso salvo il diritto degli stessi di essere sentiti in contraddittorio, di persona e anche mediante la presentazione di memoria scritta;
- f) il pronunciamento e la decisione su ogni altro argomento che sia sottoposto al suo esame.


La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Consiglio Direttivo, per mezzo del Presidente almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, tramite lettera raccomandata, fax o altro mezzo telematico.

art. 8)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese:

- a) in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci;
- b) in seconda convocazione, a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti, le deliberazioni si devono intendere respinte.



Nelle votazioni di nomina degli Amministratori e dei Sindaci, potranno essere votati da ogni socio non più di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e non più di due componenti ordinari il Collegio dei Sindaci.

Le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono prese dall'Assemblea Straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario:

- a) in prima convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
- b) in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

art. 9)

Nelle deliberazioni per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Direttivo e i Sindaci non hanno diritto di voto.

La presidenza dell'Assemblea ordinaria è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La presidenza dell'Assemblea straordinaria è attribuita a un socio eletto a maggioranza dei presenti.

Le votazioni riguardanti le cariche sociali e i giudizi di responsabilità verso soci si svolgono a scrutinio segreto, le altre attraverso voto palese, tranne nei casi in cui l'Assemblea decida a maggioranza di adottare lo scrutinio segreto.

art. 10)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 5 e 9, eletti dall'Assemblea tra i Soci stessi.

Nel suo seno nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nomina inoltre il Tesoriere, che può essere scelto, in deroga al capo precedente, anche tra non soci.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere potranno essere conferiti anche alla stessa persona, in tal caso obbligatoriamente un Socio.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono sempre essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in ordine a:

- a) la predisposizione degli indirizzi e della politica dell'Associazione;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) la direzione e l'amministrazione dell'Associazione;
- d) le domande di adesione in qualità di socio, nonché l'accettazione delle dimissioni o la dichiarazione di decadenza da tale qualità, secondo quanto disposto dal precedente art. 5;
- e) la determinazione della quota associativa annuale, che è intrasmissibile, se non in causa di morte, e non rivalutabile;
- f) la nomina dei componenti il Comitato Scientifico, del suo Presidente e del Vice Presidente;
- g) la promozione di liti attive e passive, sentito il Comitato di Garanzia;
- h) ogni ulteriore materia dal presente Statuto riservatagli in altri articoli ovvero non espressamente riservata dallo stesso alla competenza degli altri Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare, in via contingente o in modo duraturo, parte dei suoi poteri al Presidente per agevolare lo svolgimento delle attività dell'Associazione.


art. 11)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione, anche telefonica, del Presidente.

Si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta il Presidente o almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, o altro Sindaco di volta in volta eventualmente da lui designato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



Il Consiglio Direttivo può inoltre invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, altre persone ritenute utili e competenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

art. 12)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, in rappresentanza del quale convoca inoltre le Assemblee presiedendo di diritto quella ordinaria.

Sono inoltre competenze del Presidente:

- a) il dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) la scelta dei collaboratori e le decisioni in ordine alla natura, durata e qualità della collaborazione. Nel caso in cui tali decisioni comportino oneri economici, se il Presidente non agisce già su delega del Consiglio Direttivo le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio o, qualora ciò non fosse possibile, comunque ratificate dallo stesso;
- c) l'effettuazione di pagamenti e riscossioni, qualunque ne sia l'origine, l'ammontare e la causale, nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttivo. Eventuali pagamenti urgenti effettuati al di fuori delle deleghe ricevute dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo;
- d) il coordinamento dell'attività degli Organi sociali;
- e) ogni altro compito ad esso affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, per necessità o convenienza organizzativa, l'attuazione di compiti rientranti tra sue prerogative.

Gli atti urgenti compiuti dal Presidente al di fuori dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo dovranno essere portati alla discussione di tale Organo nella prima riunione utile, al fine di ottenere formale ratifica.

art. 13)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento. È inoltre responsabile dello svolgimento di tutti gli incarichi ricevuti per delega dal Presidente.

art. 14)

Il Segretario:


- a) cura la regolare tenuta dei libri sociali;
- b) redige sugli appositi registri i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, vigilando sull'osservanza delle deliberazioni stesse alle leggi vigenti e allo Statuto;
- c) assiste il Presidente nella tenuta dei rapporti interni ed esterni all'Associazione.

art. 15)

Il Tesoriere:

- a) cura la regolare tenuta dei libri contabili;
- b) tiene l'ordinaria amministrazione e cura la gestione di cassa;
- c) provvede alle spese ordinarie, nell'ambito di esplicito incarico del Presidente;
- d) predispone la situazione finanziaria, i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni allegate;
- e) adempie agli altri eventuali incarichi conferitigli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di tesoreria possono essere assegnate dal Consiglio Direttivo ad un Istituto di Credito tramite apposita convenzione e previo parere consultivo del Collegio dei Sindaci.



art. 16)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale dei Soci. I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, che potrà partecipare, su invito o in seguito a sua propria richiesta e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

I sindaci supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di loro assenza dovuta a impedimento o a incompatibilità con gli argomenti trattati.

Spetta al Collegio dei Sindaci:

- a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- b) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- c) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esprimere un parere consultivo al Consiglio Direttivo in ordine alla gestione finanziaria del capitale sociale dell'Associazione e all'eventuale assegnazione ad Istituto di Credito di funzioni di Tesoreria.

art. 17)

Il Collegio dei Sindaci delibera a maggioranza assoluta. Il dissidente dovrà far apporre a verbale i motivi del proprio dissenso.

Nel caso di accertate irregolarità o violazioni di legge il Collegio dovrà richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale e riferire ad essa, in vista anche di una eventuale azione di responsabilità, previa contestazione degli addebiti agli interessati.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio può inoltre richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività sociali.

Di tutte le attività espletate deve essere dato resoconto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

art. 18)

Il Comitato di Garanzia è un Organo che vaglia le situazioni di conflitto relative a controversie tra l'Associazione e terzi nonché tra l'Associazione e uno o più suoi Soci o componenti, anche non soci, degli Organi Sociali.

Esso si compone dell'intero Consiglio Direttivo, del Presidente del Collegio dei Sindaci, del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Scientifico.

È presieduto dal Presidente dell'Associazione, che provvede anche alla sua convocazione in caso di necessità o anche su richiesta del Consiglio Direttivo.


Qualora la controversia riguardi uno o più componenti il Comitato, essi non potranno essere ammessi alla discussione e alla decisione finale, pur avendo facoltà e diritto, come tutti i Soci in analogo contingenza, di essere sentiti, direttamente o anche tramite memoria scritta, dal Comitato stesso per presentare le proprie ragioni in merito agli addebiti loro contestati. In ogni caso, la facoltà e il diritto di giustificazione sono riservati a tutti i Soci e i componenti degli Organi Sociali.

Il parere del Comitato di Garanzia è consultivo.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

art. 19)

Il Comitato Scientifico si compone di un numero indeterminato di componenti, a giudizio del Consiglio Direttivo. I componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso, durano in carica tre anni e possono essere sempre rinominati.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Il Presidente segue direttamente le attività dell'Associazione (sulle quali riferisce al Comitato) stabilendo i criteri e le modalità di svolgimento delle stesse, in accordo con il Presidente dell'Associazione e con i professionisti responsabili dei singoli campi di lavoro. Convoca le riunioni del Comitato attraverso i mezzi più idonei (lettera, fax, telefono) e pone a disposizione dei colleghi membri ogni più dettagliato elemento necessario all'esame e alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione.

Dà esecuzione alle decisioni assunte dal Comitato Scientifico.

Il Vice Presidente collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo. Esso esamina e valuta i contenuti metodologici delle attività dell'Associazione, esprimendo in merito il proprio parere. Ha anche facoltà propositive nell'ambito di propria competenza.

Il Comitato Scientifico si riunisce, di norma, una volta all'anno e comunque, ogni qualvolta sia necessario il suo parere, su richiesta del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Scientifico, nell'ambito del Comitato stesso, svolgono gratuitamente le loro funzioni.

art. 20)

Salvo esplicite differenti disposizioni, le deliberazioni di tutti gli Organi Sociali collegiali si intendono approvate se votate da almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto. In tutti i casi, a parità di voti si intendono respinte.

art. 21)

La decadenza dalle cariche sociali di cui presente titolo avviene per dimissioni, per assenza ingiustificata a più di una riunione o per giudizio di responsabilità esperito con esito positivo. La decadenza è pronunciata dall'Organo competente alla nomina, che può facoltativamente avvalersi del parere consultivo del Comitato di Garanzia.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - GESTIONE INVESTIMENTI

art. 22)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e va pertanto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È obbligatoria la redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo entro i termini previsti per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.


I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

art. 23)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni individuati nell'atto di fondazione, nonché da quelli successivamente acquisiti tramite elargizioni e donazioni non destinate a finanziare direttamente l'attività ordinaria.

art. 24)

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del Collegio dei Sindaci, stabilirà, anche con il parere di esperti del settore, il più idoneo impiego del patrimonio dell'Associazione al fine di garantire la sua conservazione e la sua migliore redditività a sostegno e finanziamento delle attività sociali.



Di tale impiego il Direttivo riferirà inoltre all'Assemblea Generale.

art. 25)

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di qualsiasi distribuzione diretta o indiretta degli utili, fatta eccezione per il caso in cui essa sia imposta dalla legge e per il caso in cui essa avvenga in favore di ONLUS che facciano parte di una medesima struttura cui Attivecomeprima possa appartenere.

Per "distribuzione indiretta" degli utili deve intendersi quanto disposto, all'atto dell'approvazione del presente Statuto, dall'art. 10, 6° comma, del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e da eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

TITOLO IV

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - NORMA FINALE

art. 26)


Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità indicate al precedente art. 8. L'Assemblea disporrà altresì la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio residuo e degli archivi dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, privilegiando ove possibile quelle operanti nel medesimo campo in cui opera AttivecomeprimaOnlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È esclusa in ogni caso la distribuzione del patrimonio tra i Soci.

art. 27)

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in vigore.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPONDI SU 117 FOGLI CHE,
PREZZA FISSA, SI SCAGLIA

PARTE - USO FISCALE

14-04-2006

[Handwritten signature]

